

SPESE STRAORDINARIE MINORI

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33939 del 5 dicembre 2023, ha affrontato nuovamente la questione delle spese straordinarie a carico del genitore non collocatario, anche in assenza di un suo preventivo accordo. Nel caso specifico, Caia aveva citato in giudizio l'ex coniuge Tizio per ottenere il rimborso delle spese straordinarie sostenute per la figlia maggiorenne e non ancora economicamente autosufficiente. Queste spese includevano il canone di locazione dell'alloggio universitario, le spese per uno studio all'estero, le spese mediche e la retta di un corso di equitazione.

Tizio, nel costituirsi, eccepiva che le spese non erano state concordate preventivamente e non rientravano tra quelle straordinarie. Il Tribunale aveva parzialmente accolto la domanda, condannando Tizio al pagamento di una somma a titolo di rimborso delle spese relative all'alloggio universitario e al corso di equitazione. L'appello di Tizio era stato respinto dalla Corte Distrettuale.

Tizio ha quindi presentato ricorso in Cassazione, affermando la violazione e la falsa applicazione di vari articoli di legge e deducendo che alcune spese non potevano essere poste a suo carico in quanto non erano state concordate preventivamente e non rientravano tra le spese straordinarie.

La Cassazione ha respinto le censure di Tizio e ha ribadito alcuni principi in merito alle spese straordinarie:

- a) Il genitore convivente non è tenuto a concordare preventivamente e informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivano le spese straordinarie, a condizione che si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi.
- b) Il preventivo accordo è richiesto solo per le spese straordinarie che esulano dall'ordinario regime di vita della prole per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità.
- c) Anche per le spese eccedenti l'ordinario tenore di vita, la mancanza di preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente la perdita del diritto del genitore che le ha sostenute alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro. Il giudice deve valutarne la rispondenza all'interesse preminente del figlio e al tenore di vita familiare.
- d) Nel caso specifico, la Corte territoriale ha evidenziato l'utilità della locazione dell'alloggio ai fini degli studi universitari della figlia, la compatibilità dell'esborso con la situazione economico-patrimoniale di Tizio e la mancanza di valide motivazioni a sostegno del suo rifiuto. La figlia era impegnata con profitto negli studi universitari, e la disponibilità di un alloggio nella stessa città le avrebbe consentito di risparmiare tempo nel trasferimento quotidiano dal luogo di residenza.